



## COMUNE DI RAVENNA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1ª CONVOCAZIONE

SEDUTA PUBBLICA

### OGGETTO

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DEL MERCATO LEGGE N. 160/2019.**

L'anno **2021** il giorno **trenta** del mese di **Marzo** alle ore **15:40**

in seguito a diramazione di appositi inviti, notificati nelle forme di legge e/o regolamento, si è svolto il Consiglio Comunale in video/audioconferenza, nel rispetto del disciplinare approvato con atto della Presidente del Consiglio Comunale P.G. n. 65207 del 08/04/2020.

Assume la presidenza Livia Molducci, Presidente del Consiglio .

Assiste dott. Paolo Neri, Segretario Generale .

**Al momento della votazione dell'atto in oggetto, risultano presenti:**

Assente	De Pascale Michele	Presente	Minzoni Raoul
Presente	Alberghini Massimiliano	Presente	Molducci Livia
Assente	Ancarani Alberto	Presente	Panizza Emanuele
Presente	Ancisi Alvaro	Presente	Perini Daniele
Presente	Baldrati Idio	Presente	Pini Alessandro
Presente	Barattoni Alessandro	Presente	Pompignoli Nicola
Presente	Campidelli Fiorenza	Presente	Quattrini Silvia
Presente	Casadio Michele	Presente	Rolando Gianfilippo Nicola
Presente	Distaso Michele	Assente	Sbaraglia Fabio
Presente	Francesconi Chiara	Presente	Strocchi Patrizia
Presente	Fрати Marco	Presente	Tardi Samantha
Presente	Gatta Rudy	Presente	Tavoni Learco Vittorio
Presente	Gottarelli Maria Cristina	Presente	Turchetti Marco
Presente	Maiolini Marco	Presente	Valbonesi Cinzia
Presente	Mantovani Mariella	Presente	Vasi Andrea
Presente	Manzoli Massimo	Presente	Verlicchi Veronica
Presente	Margotti Lorenzo		

La Giunta Comunale sottopone all'esame del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

Visti:

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al D.lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;
- l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti con regolamento da adottare dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, ed il successivo comma 837 della medesima legge che stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è anch'esso disciplinato da apposito regolamento comunale;

Richiamati: l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato i capi I e II del D.lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni;

Rilevato che l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 sopra richiamato non sono efficaci per l'anno 2020 e, dunque, i loro effetti decorrono dal 1° gennaio 2021, con la conseguenza che la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021;

Richiamata la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26.01.2021 con cui sono stati istituiti, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, il canone unico patrimoniale ed il canone di concessione dei mercati, ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge n. 160/2019, approvando la specifica disciplina provvisoria;

Preso atto che l'applicazione di questi nuovi canoni richiede, come più sopra espresso, l'introduzione di una disciplina regolamentare (commi 821 e 837 dell'articolo 1 della Legge 160/2019) che definisca gli aspetti applicativi, considerati i diversi presupposti impositivi che sono, da un lato le occupazioni di suolo pubblico, anche nei mercati, e dall'altro le affissioni e le esposizioni pubblicitarie in genere;

Visti:

- l'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997 n. 446, a mente del quale *"... le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti ..."*;
- l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, per cui *"... il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, (...), nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ..."*;

Considerato che con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 13.01.2021, previo parere favorevole della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, è stato disposto il differimento al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

Visto lo schema di "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone del mercato" all'uopo predisposto, per la disciplina, a decorrere dal 2021, dei suddetti canoni introdotti dalla Legge n. 160/2019, in sostituzione delle entrate di cui al comma 816 della medesima normativa di riferimento;

Considerato che il nuovo Regolamento disciplina ogni aspetto rilevante previsto dall'art. 1 - commi 816 e seguenti - della Legge n. 160/2019, ed in particolare:

- l'applicazione per occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, delle aree dei mercati, nonché per le affissioni e la diffusione di messaggi pubblicitari;
- i diversi presupposti applicativi, la soggettività passiva ed i relativi adempimenti, i criteri applicativi e la suddivisione del territorio in zone, esenzioni, riduzioni ed agevolazioni in genere, accertamento e sistema sanzionatorio, modalità e tempi di rimborso;
- le modalità per la dichiarazione ed il pagamento del canone, rateizzazioni;
- le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili, tenuto conto di quanto previsto dal *"Piano Generale degli impianti pubblicitari"* approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 308/46986 del 07.06.2005 e successive modificazioni, da ultimo con delibera di G.C. n. 586/211510 del 24.11.2020, tuttora vigente ed espressamente richiamato dal nuovo Regolamento;
- la volontà di garantire su tutto il territorio comunale, anche oltre il 1° dicembre 2021, il servizio delle pubbliche affissioni, non più obbligatorio a decorrere dalla predetta data ai sensi dell'art. 1 – comma 836 – della Legge n. 160/2019;

Dato atto che, per le varie fattispecie impositive, sono state previste una serie di riduzioni ed agevolazioni che consentiranno l'applicazione di tariffe ridotte, in linea con il sistema tariffario applicato fino a tutto l'anno 2020, in relazione all'applicazione dei singoli tributi ora accorpati nel nuovo canone patrimoniale;

Preso atto che a norma dell'art. 72 del nuovo regolamento:

- nella determinazione del canone dovuto per l'anno 2021 si terrà conto delle superfici in precedenza dichiarate in applicazione dei tributi abrogati, salva diversa comunicazione dei soggetti interessati;
- in ogni caso, in applicazione della disposizione di cui all'art. 72 del nuovo regolamento e fermo restando le competenze della Giunta Comunale nella determinazione delle tariffe, per tutte le fattispecie impositive previste dal regolamento eccezion fatta per le entrate di cui all'art. 50 (quindi ad eccezione delle occupazioni con impianti di telefonia mobile e tecnologie di

telecomunicazione), per l'anno 2021 il canone dovuto non potrà essere superiore a quanto dovuto per l'anno 2020 per la medesima fattispecie impositiva applicando, rispetto a tale annualità, le tariffe ed i criteri previsti dalle regolamentazioni e dalla normativa vigenti per l'anno 2020;

- viceversa, rispetto alle entrate di cui al predetto art. 50 del regolamento - occupazioni con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione - le tariffe approvate dalla Giunta Comunale per l'anno 2021 saranno immediatamente ed integralmente applicabili già dal primo anno, e quindi dal 2021;
- per quanto non previsto dal regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti;
- per l'anno 2021 il termine per il pagamento del canone annuale è posticipato al 31 ottobre 2021, anche in applicazione di quanto previsto dalla delibera di C.C. n. 7 del 26.01.2021;

Dato atto, inoltre, che il differimento del termine di pagamento del canone annuale ordinario al 31 ottobre 2021 ben si concilia con tutte le problematiche connesse alla situazione emergenziale determinatasi per effetto dell'epidemia da Covid-19 e della fortissima ricaduta economica e sociale su famiglie ed imprese del territorio, dovuta alle misure restrittive adottate dal Governo per tentare di arginare la diffusione del contagio, rientrando tra le azioni di sollievo finanziario a beneficio della comunità locale, ad integrazione di quanto già previsto con i provvedimenti finora emanati dal Governo centrale e dall'Amministrazione Comunale nel corso dell'anno 2020;

Richiamato, infine, l'art. 9 – ter del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, ed in particolare:

- *il comma 2 ai sensi del quale “... Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ...”;*
- *il comma 3 ai sensi del quale “... In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del*

*commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'[articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020](#), sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'[articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019](#) ...*".

Vista la Circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i Comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non vanno quindi pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov);

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Sentite le associazioni di categoria;

Ritenuto di adeguare, per effetto dell'applicazione del presente regolamento, le previsioni di competenza e di cassa delle entrate dell'esercizio 2021 del bilancio 2021/2023 secondo le seguenti modalità avente comunque effetto compensativo in termini finanziari (riportate nell'allegato modulo "B" del Servizio Finanziario facente parte integrante del presente atto):

#### MINORI ENTRATE (parte competenza)

cap. 35 "imp. sulla pubblicita' permanente" tit.1 – tipolog.01	- 1.200.000,00
cap. 36 "imp. sulla pubblicita' temporanea" tit.1 –tipolog. 01	- 50.000,00
cap. 57 "t.o.s.a.p. – permanente" tit.1 –tipolog. 01	- 900.000,00
cap. 55 "t.o.s.a.p. – temporanea" tit.1 –tipolog. 01	- 500.000,00
cap. 90 "diritti servizio pubbliche affissioni" tit.1 –tipolog. 01	- 150.000,00

#### MAGGIORI ENTRATE (parte competenza)

CAP. 1002 canone patrimoniale unico annuale art.1 "diffusione pubblicitaria " tit.3 – tipolog. 01 +1.200.000,00

CAP. 1002 canone patrimoniale unico annuale art. 2 "occupazione aree" tit.3 –tipolog.  
01 + 900.000,00

CAP. 1003 canone patrimoniale unico giornaliero art.1 "diffusione pubblicitaria " tit.3 –  
tipolog. 01 + 50.000,00

CAP. 1003 canone patrimoniale unico giornaliero art. 2 "occupazione aree" tit.3 –  
tipolog. 01 + 500.000,00

CAP. 1003 "canone patrimoniale unico giornaliero " art. 3 pubbliche affissioni tit.3 –  
tipolog. 01 + 150.000,00

Ritenuto opportuno procedere, secondo le medesime modalità, anche all'allineamento dei valori delle voci di entrata di competenza iscritte negli esercizi 2022 e 2023 del bilancio 2021-2023 da riportarsi nel medesimo allegato modulo "B";

Dato atto che con riferimento alle nuove entrate sopra evidenziate vengono mantenute le medesime quote di spesa iscritte a titolo di Fondo crediti di dubbia esigibilità attualmente accantonate al bilancio 2021-2023;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto l'allegato parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 del d.lgs 267/00 nella seduta del 20/03/2021 verbale n. 12 PG. n. 59313/2021;

Visto il parere espresso dalle competenti Commissioni Consiliari n. 5 e 1 in data 25/03/2021 e che all'esito della commissione, sono state accolte e riportate nell'allegato "A" alcune delle proposte di modifica avanzate dai componenti della stessa.

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dalla Dirigente del Coordinamento Controllo Economico Finanziario e Partecipazioni – Responsabile del Servizio Finanziario, in ottemperanza all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 comma 2), lett. f) del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Udita la relazione dell'Assessore/a competente;

DELIBERA

- 1.** per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di approvare il *“Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone del mercato”* ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, comprensivo dei relativi allegati in cui sono definiti i coefficienti per la determinazione delle tariffe applicabili, come riportato nell’allegato “A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale ;
- 2.** di dare quindi atto che, con successiva deliberazione, la Giunta Comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone, nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento approvato con il presente atto;
- 3.** di dare altresì atto che è confermato, fino a diversa disposizione, il servizio pubbliche affissioni anche oltre il 30 novembre 2021, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1 – comma 836 – della Legge n. 160/2019 e successive modificazioni;
- 4.** di confermare integralmente il *Piano Generale degli impianti pubblicitari*, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 308/46986 del 07.06.2005 e successive modificazioni, da ultimo con delibera di G.C. n. 586/211510 del 24.11.2020, espressamente richiamato integralmente dal nuovo regolamento;
- 5.** di stabilire per l’anno 2021, come prima e unica scadenza per la riscossione dei canoni a carattere annuale, il 31 ottobre 2021, dando atto che tale differimento ben si concilia con tutte le problematiche connesse alla situazione emergenziale determinatasi per effetto dell’epidemia da Covid-19 e della fortissima ricaduta economica e sociale su famiglie ed imprese del territorio, dovuta alle misure restrittive adottate dal Governo per tentare di arginare la diffusione del contagio, rientrando tra le azioni di sollievo finanziario a beneficio della comunità locale, ad integrazione di quanto già previsto con i provvedimenti finora emanati dal Governo centrale e dall’Amministrazione Comunale nel corso dell’anno 2020;
- 6.** di dare atto, infine, che le disposizioni del nuovo *“Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone del mercato”* trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021;
- 7.** di adeguare, per effetto dell’applicazione del presente regolamento, le previsioni di competenza e di cassa delle entrate dell’esercizio 2021 del bilancio 2021/2023 secondo le seguenti modalità avente comunque effetto compensativo in termini finanziari (riportate nell’allegato modulo “B” del Servizio Finanziario facente parte integrante del presente atto):



MINORI ENTRATE (parte competenza)

cap. 35 "imp. sulla pubblicita' permanente" tit.1 – tipolog.01	- 1.200.000,00
cap. 36 "imp. sulla pubblicita' temporanea" tit.1 –tipolog. 01	- 50.000,00
cap. 57 "T.o.s.a.p. – permanente" tit.1 –tipolog. 01	- 900.000,00
cap. 55 "t.o.s.a.p. – temporanea" tit.1 –tipolog. 01	- 500.000,00
cap. 90 "diritti servizio pubbliche affissioni" tit.1 –tipolog. 01	- 150.000,00

MAGGIORI ENTRATE(parte competenza)

cap. 1002 canone patrimoniale unico annuale art.1 "diffusione pubblicitaria " tit.3 –tipolog. 01 +1.200.000,00

cap. 1002 canone patrimoniale unico annuale art. 2 "occupazione aree" tit.3 – tipolog. 01 + 900.000,00

cap. 1003 canone patrimoniale unico giornaliero art.1 "diffusione pubblicitaria " tit.3 –tipolog. 01 + 50.000,00

cap. 1003 canone patrimoniale unico giornaliero art. 2 "occupazione aree" tit.3 –tipolog. 01 + 500.000,00

cap. 1003 canone patrimoniale unico giornaliero art. 3 "pubbliche affissioni tit.3 –tipolog. 01 + 150.000,00

**8.** di procedere , secondo le medesime modalità, all'allineamento dei valori delle voci di entrata per competenza iscritte negli esercizi 2022 e 2023 del bilancio 2021-2023 da riportarsi nel medesimo allegato modulo "B";

**9.** di trasmettere la presente delibera a Ravenna Entrate SpA per i provvedimenti di competenza;

**10.** di trasmettere entro 30 giorni dall'esecutività dell'atto, il testo del Regolamento all'Ufficio Stampa e Comunicazione per le opportune pubblicazioni sul portale web del Comune.

LA/IL PRESIDENTE

apre la discussione:

OMISSIS

a seguito della quale, come evincesi da verbale di seduta cui si fa espresso rinvio, nessun altro avendo chiesto la parola, passa alla votazione che avviene in forma palese e per appello nominale col seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI: 30

VOTANTI: 30

ASTENUTI: 0

VOTI FAVOREVOLI: 30

VOTI CONTRARI: 0

Indi la/il Presidente proclama l'esito della votazione, per effetto della quale la presente proposta di deliberazione è approvata.

.

.

Visto il verbale protocollo n. 66017/2021 relativo alla seduta n° 12 di Consiglio Comunale del 30/03/2021  
**SEGRETARIO GENERALE**

dott. Paolo Neri

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)